

COMUNE DI BORGO VIRGILIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Piazza A. Moro, 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN) - Tel. 0376/28301 - Fax 0376/280368
Cod. Fiscale 02423810205 – Partita Iva 02423810205

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SERVIZIO SERV. AUTON. POL. LOC.

N. 93 DEL 15-09-2026

REGISTRO GENERALE

N. 125

Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA - MODIFICA DELLA VIABILITÀ IN VIA GRANASSO (CAPPELLETTA) DAL 21 SETTEMBRE 2026 PER LAVORI STRADALI

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Esaminata l'istanza posta in atti di temporanea modifica della viabilità in via Granasso (Cappelletta) per lavori di sostituzione rete acqua per conto Aqua srl;

Vista l'autorizzazione manomissione suolo pubblico del locale Ufficio tecnico posta in atti;

Ritenuto indispensabile modificare temporaneamente la viabilità nel tratto della strada interessato dai lavori a salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza stradale;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 della L. 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visti:

- gli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada" ed i relativi articoli del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento d'esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada";
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base:

- all'articolo 109 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- al decreto sindacale n. 72 del 23.12.2025 con il quale si assegna allo scrivente la responsabilità del settore Polizia Locale dal 01.01.2026 al 31.12.2026

ORDINA

Dal 21 settembre 2026 al 16 ottobre 2026 nei tratti di via Granasso da via Cisa a via Val d'Ossola (Cappelletta) progressivamente interessati dai lavori

- l'imposizione del divieto di transito con conseguente chiusura al traffico ordinario ad eccezione dei veicoli di cantiere, dei veicoli al servizio dei residenti e dei frontisti, dei veicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso e dei veicoli autorizzati dalla Polizia Locale per particolari necessità;
- l'imposizione del divieto di sosta con rimozione forzata ad eccezione dei veicoli di cantiere, dei veicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso e dei veicoli autorizzati dalla Polizia Locale per particolari necessità.

All'impresa esecutrice dei lavori è fatto obbligo di predisporre deviazioni per consentire l'utilizzo di itinerari alternativi per il traffico ordinario.

L'impresa esecutrice dei lavori è incaricata e responsabile dell'apposizione, manutenzione e rimozione, ai sensi della vigente normativa, di tutta la segnaletica necessaria, ivi compresa quella di cantiere, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità di lavoro come previsto dagli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento d'esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada") e dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002.

L'impresa esecutrice dei lavori rimarrà unica responsabile di qualsiasi danno a persone o cose causato e/o derivante da quanto disposto dalla presente ordinanza.

La presente ordinanza temporanea si intenderà operante in relazione all'effettiva presenza del cantiere dei lavori che ne ha determinato l'emissione con l'installazione della relativa segnaletica temporanea per l'avvio del cantiere ovvero con l'immediata rimozione a fine cantiere.

Dall'entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Gli organi di Polizia preposti alla vigilanza potranno in ogni caso apportare modifiche alle sopraccitate disposizioni per esigenze legate alla sicurezza della circolazione non contemplate dalla presente ordinanza.

Il provvedimento sarà reso noto al pubblico con l'apposizione in loco della prescritta segnaletica stradale a cura dell'impresa esecutrice dei lavori e la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada" l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D. P. R. 1199/1971.

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Commissario Capo dott. Federico Corradi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)